

# NOTA INFORMATIVA EMERSIONE 2020

D.L.34/2020 Art. 103

---

Luogo e data \_\_\_\_\_

Oggetto. Dichiarazione in merito alla procedura di Emersione 2020

## Il sottoscritto datore di lavoro

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Nazionalità \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_

## E il sottoscritto lavoratore

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Nazionalità \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_

Domiciliato in \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_

# DICHIARANO

## il datore di lavoro

- di essere titolare del permesso di soggiorno di cui all'art. 9 TUI (se cittadino extra UE);
- di non essere mai stato condannato per reati inerenti al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina finalizzata alla prostituzione, l'intermediazione illecita di manodopera, la riduzione in schiavitù, o lo sfruttamento di minori;
- di essere al corrente che la mancata presentazione all'Ufficio competente per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, o la successiva mancata assunzione del lavoratore, comporteranno l'inammissibilità della domanda di emersione;

## il lavoratore

- di essere stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici prima del 08.03.2020, ovvero di aver soggiornato in Italia, prima della suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza di cui all'art. 68/2007 ovvero di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici;
- di non aver lasciato il territorio dello Stato dal 08.03.2020 ad oggi;
- di avere/non-avere un permesso di soggiorno scaduto dal 31.10.2019, non rinnovato o convertito, e di avere/non-avere lavorato in regola nei settori dell'agricoltura, allevamento, zootecnia, pesca, acquacoltura, assistenza alla persona o al bisogno domestico;
- di non essere mai stato condannato, neanche con sentenza di primo grado non definitiva, per i reati di cui agli artt. 380 - 381 c.p.p.;
- di non essere stato espulso da altro Paese dell'area Schengen e di non aver ricevuto alcuna segnalazione di inammissibilità Schengen;
- di non essere stato espulso dall'Italia per ragioni di ordine pubblico o sicurezza dello Stato e di non essere soggetto a misure di prevenzione per terrorismo o mafia;

# DICHIARANO INOLTRE

di essere stati informati che:

- 1) il D.L. n.34 del 19 maggio 2020 prevede una procedura di emersione di rapporti di lavoro irregolari per cittadini italiani, comunitari e stranieri solo ed esclusivamente nei settori:
  - a) dell'agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
  - b) dell'assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
  - c) del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
- 2) la procedura è rivolta a datori di lavoro che vogliono concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio oppure che vogliono dichiarare la sussistenza di un lavoro irregolare in corso.
- 3) i beneficiari della regolarizzazione sono:
  - a) cittadino straniero già sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020
  - b) cittadino straniero già in Italia prima dell'8 marzo 2020 con la dichiarazione di presenza o che è in possesso di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici
- 4) In entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020.
- 5) è inammissibile l'istanza per condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, per reati gravi (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, reclutamento e sfruttamento prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, o scaduto, revocato o annullato ecc.)
- 6) è rigettata l'istanza se il datore di lavoro non sottoscrive il contratto di soggiorno presso il SUI o non assume il lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore a lui non imputabili, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare
- 7) Non sono ammessi alla regolarizzazione i cittadini stranieri:
  - espulsi per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, o destinatari di un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c) del TU Immigrazione e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, (reati gravi, tra i quali però rientra anche la vendita e il commercio di merci contraffatte)
  - segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
  - condannati, anche con sentenza non definitiva, o con c.d. patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale, per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
  - considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

I sottoscritti, pertanto, essendo stati informati di quanto sopra e consapevoli che dichiarare il falso o consegnare documentazione falsa o alterata è reato, dichiarano di

- essere nelle condizioni previste dalla normativa relativa alla emersione,
- di non rientrare tra i soggetti esclusi (per non aver commesso reati gravi sopra in via esemplificativa indicati)
- di voler comunque procedere con l’inserimento e l’invio della domanda di regolarizzazione esonerando, nel contempo, \_\_\_\_\_ da ogni responsabilità nel caso in cui la richiesta dovesse avere per ciò stesso esito negativo, rinunciando ad ogni azione o pretesa sia nei confronti dell'Ente che del personale e/ o dell'operatore che ha proceduto all'inserimento materiale della domanda.

Sono consapevoli infine

- Che l'istanza di emersione basata su dati non veri rende nullo il contratto di soggiorno e il permesso di soggiorno, se rilasciato, è revocato.
- Che è reato, con reclusione da 1 a 6 anni presentare false dichiarazioni o attestazioni, contraffare o alterare documenti o utilizzarli per l’emersione.

Firma del Datore di lavoro

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma del Lavoratore